

ALLEGATO A alla Dgr n. 1932 del 23 dicembre 2015

pag. 1/19

PSR 2014-2020: RIDUZIONI E SANZIONI

Documento contenente le Norme attuative regionali, contenenti l'individuazione del tipo di sanzione e le procedure di calcolo delle riduzioni dell'aiuto, per ogni tipo di intervento del PSR.

MISURE DEL PSR 2007-2013 FINANZIATE IN REGIME DI TRANSIZIONE E NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI

(D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015, *misure di cui agli articoli da 14 a 20, all'art. 21, paragrafo 1, con l'eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b) , all'art. 27, all'art. 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36 e all'art. 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'art. 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013*)

Sommario

1. SANZIONI DI CUI ALL'ART. 63 del REG UE n. 809/2014	2
2. RIDUZIONI CONNESSE A NORME GENERALI E OBBLIGHI COMUNI	3
3. RIDUZIONI CONNESSE A IMPEGNI SPECIFICI PER TIPO D'INTERVENTO	6
3.1. PROCEDURA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI	6
3.2. VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE PER LE MISURE PSR 2007-2013 - Operazioni in essere dopo il 31/12/2014.....	7
MISURA 112 - INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI - PACCHETTO GIOVANI.....	7
MISURA 121 - AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE	11
MISURA 123 - ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI	17
SOTTOMISURA 123/A - AGROALIMENTARE.....	17
4. STABILITA' DELLE OPERAZIONI FINANZIATE	19

1. SANZIONI DI CUI ALL'ART. 63 del REG UE n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014, se "l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione" supera di oltre il 10 % "l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento"(importo spettante a seguito di controlli amministrativi di cui all'art. 48 del Reg n. 809/2014 e controlli *in loco* di cui all'art. 49), si applica una sanzione da applicare all'importo spettante. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra i due importi , ma non va oltre la revoca totale dell'aiuto.

$$\begin{aligned} & \text{Riduzione da applicare all'importo spettante} = \\ & = (\text{Importo richiesto nella domanda di pagamento}) - (\text{Importo spettante a seguito dell'esame di ammissibilità delle spese}) \end{aligned}$$

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Ai fini del riconoscimento della spesa, devono essere rispettate le norme settoriali (comunitarie, nazionali, regionali) applicabili agli specifici investimenti realizzati.

2. RIDUZIONI CONNESSE A NORME GENERALI E OBBLIGHI COMUNI

Si riportano di seguito un riepilogo e successive specificazioni degli obblighi derivati dalla normativa dell'Unione applicabili al sostegno del FEASR per le misure del presente allegato.

Norma o obbligo	Ambito di applicazione	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la riduzione
Rispetto dei requisiti di ammissibilità (inclusa assenza di doppio finanziamento irregolare).	Tutte le operazioni.	Amministrativo sulla domanda di aiuto <i>e in loco</i> .	Revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile all'aiuto per l'operazione.
Assenza di false prove e di omissioni intenzionali.	Tutte le operazioni.	<i>In loco</i> .	Revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile all'aiuto per l'operazione.
Comunicazione di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale.	Tutte le operazioni	Amministrativo sulla documentazione presentata	Riduzione o revoca integrale dell'aiuto (art. 4, art. 35 del REG UE n. 640/2014)	Importo ammissibile all'aiuto per l'operazione.
Informazione e comunicazione al pubblico a cura del beneficiario.	Tipi di intervento che prevedono informazione e comunicazione al pubblico	<i>In loco</i> .	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile all'aiuto per l'operazione.
Rispetto del termine per la conclusione dell'operazione e per la presentazione della domanda di pagamento.	Tutte le operazioni	Amministrativo sulla domanda di pagamento <i>e in loco</i> .	Riduzione o revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014)	Importo ammissibile all'aiuto a seguito dell'esame della domanda di pagamento finale.

Descrizione

Il beneficiario deve dimostrare il rispetto le condizioni di ammissibilità indicate nella scheda misura del PSR, al momento della presentazione della domanda di aiuto (inclusa l'assenza di doppio finanziamento irregolare e di doppio finanziamento a valere sul bilancio UE per le medesime spese, di cui all'art 30 del REG UE n. 1306/2013) e di dimostrarne il mantenimento in caso di controlli *in loco*.

Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto al momento della presentazione della domanda di aiuto preclude alla concessione dell'aiuto. Le inadempienze corrispondenti al mancato rispetto di condizioni/criteri di ammissibilità, che non siano riferite/i al solo momento della presentazione della domanda di aiuto, o che non possano essere mantenute per loro natura (es. età del soggetto richiedente), determinano la revoca totale dell'aiuto per l'operazione (salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali).

ASSENZA DI FALSE PROVE E DI OMISSIONI intenzionali

Descrizione ed effetti dell'inadempienza

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere l'aiuto oppure ha ommesso intenzionalmente di fornire le necessarie informazioni, detto aiuto è revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Nota: eventuali errori palesi sono trattati ai sensi dell' art. 4 del REG UE n. 808/2014, che prevede la possibilità di porvi rimedio senza conseguenze per il beneficiario.

COMUNICAZIONE DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE O CIRCOSTANZA ECCEZIONALE.

S'intendono per *cause di forza maggiore e circostanze eccezionali*, ai sensi dell'art. 2 del REG UE n. 1306/2013:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatìa che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Queste eventualità possono generare inadempienze, di cui il beneficiario non sarebbe responsabile, relative agli impegni e ai requisiti di ammissibilità connessi alle operazioni oggetto di aiuto.

Affinché non vengano applicate sanzioni o riduzioni, la segnalazione di cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

La mancata segnalazione con relativa documentazione determina l'applicazione delle riduzioni previste dal presente allegato per le inadempienze rilevate.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE AL PUBBLICO A CURA DEL BENEFICIARIO

Descrizione

Per le misure del PSR 2007-2013, tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono essere realizzate in conformità all'Allegato A del Decreto del Dirigente della Sezione Piani e Programmi Settore Primario n. 13 del 19/06/2009.

Effetti dell'inadempienza

In caso di inadempienza si applica all'aiuto spettante una riduzione pari al 3 %.

RISPETTO DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DELL'OPERAZIONE E PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO.

Descrizione

Per conclusione dell'operazione s'intende la realizzazione, il raggiungimento della funzionalità e il conseguimento degli obiettivi fondamentali dell'investimento o delle azioni previste.

Sia la conclusione dell'operazione sia la presentazione della domanda di pagamento devono avvenire entro il termine indicato per la presentazione della domanda di pagamento nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze sono valutate rispetto al criterio di durata: si applica una riduzione pari all'1% dell'aiuto spettante ogni 5 giorni solari di ritardo rispetto al termine per la presentazione della domanda di pagamento (es. 6% per un ritardo di 30 gg). **In caso di ritardo superiore a 100 giorni solari, si applica la revoca totale dell'aiuto.**

3. RIDUZIONI CONNESSE A IMPEGNI SPECIFICI PER TIPO D'INTERVENTO**3.1. PROCEDURA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI**

(ai sensi dell'art. 20 e all'Allegato 6 del D.M. n. 180/2015)

Per ciascun tipo di intervento, vengono di seguito elencati gli impegni specifici (che in alcuni casi possono essere espressi in forma di divieti, o da un gruppo di prescrizioni) da rispettare e le possibili conseguenze in caso di inadempienza.

Relativamente a ciascun impegno, l'inadempienza è valutata rispetto ai seguenti criteri:

- *Gravità* - le conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno;
- *Entità* - gli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme;
- *Durata* - periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza.

All'inadempienza è attribuito un punteggio in base alla sua rilevanza (1= bassa; 2= media; 5= alta) per ciascuno dei tre criteri, compatibilmente con la natura dell'impegno e dell'inadempienza.

Ove si accerti una violazione di livello massimo per tutti e tre i criteri, il beneficiario è escluso dall'aiuto per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi indebitamente erogati.

Negli altri casi, per ciascun impegno, si calcola la media aritmetica dei punteggi attribuiti ai diversi criteri. Il punteggio medio ottenuto sarà impiegato per ottenere la percentuale della riduzione attraverso la seguente tabella:

Punteggio medio (x)	Percentuale di riduzione
$1 \leq x < 3$	3 %
$3 \leq x < 4$	5 %
$4 \leq x$	10 %

Le percentuali si applicano all'importo ammissibile all'aiuto per l'operazione, salvo diversa indicazione nei paragrafi successivi, determinando così il valore degli importi delle riduzioni. Gli importi calcolati per ciascun impegno vengono poi sommati.

3.2. VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE PER LE MISURE PSR 2007-2013 - Operazioni in essere dopo il 31/12/2014

MISURA 112 - INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI - PACCHETTO GIOVANI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
Rispetto di vincoli e impegni previsti dalle OCM.	<i>In loco.</i>	Revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Aiuto concesso per l'operazione.
Conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili agli specifici investimenti .	<i>In loco.</i>	Revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Aiuto concesso per l'operazione.
Impegno a condurre l'azienda per almeno 5 anni dalla data della decisione di concedere l'aiuto.	<i>In loco.</i>	Revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Aiuto concesso per l'operazione.
Conseguimento della qualifica di IAP .	Amministrativo.	Revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Aiuto concesso per l'operazione.
Raggiungimento della dimensione economica (3/10 UDE).	<i>In loco.</i>	Revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Aiuto concesso per l'operazione.
Attestazione/acquisizione della capacità professionale (frequenza corso di 150 ore ove necessario).	Amministrativo.	Revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Aiuto concesso per l'operazione.
Realizzazione integrale dei pacchetti che prevedono 3 misure.	<i>In loco.</i>	Revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Aiuto concesso per l'operazione.
Realizzazione integrale di pacchetti che prevedono 4 o più misure. E' tollerata la mancata realizzazione di massimo 1 misura NON obbligatoria, che non comprometta la funzionalità del progetto.	<i>In loco.</i>	Revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Aiuto concesso per l'operazione.
Spesa ammissibile Misura 112 almeno pari al 70% di quella autorizzata in	Amministrativo.	Revoca integrale dell'aiuto	Aiuto concesso per

sede di approvazione del Piano.		(art. 35 del REG UE n. 640/2014).	l'operazione.
Presentazione della domanda di anticipo obbligatorio con garanzia fideiussoria nei termini indicati dagli Indirizzi Procedurali (entro 4 mesi dal decreto di concessione + 2 mesi dalla richiesta dell'ufficio istruttore).	Amministrativo.	Revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Aiuto concesso per l'operazione.
CORSI OBBLIGATORI Frequenza dei due corsi obbligatori (min 25 ore)	Amministrativo.	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);.	Aiuto concesso per l'operazione.
AUTORIZZAZIONI Presentazione del permesso di costruire e/o della DIA/SCIA entro un anno dalla decisione di concedere l'aiuto .	Amministrativo.	Riduzione o revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Aiuto concesso per l'operazione.
CONTABILITÀ Impegno a tenere idonea contabilità aziendale per almeno 5 anni dalla data di concessione dell'aiuto.	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Aiuto concesso per l'operazione.

Qualsiasi inadempienza relativa a uno dei seguenti impegni:

- Rispetto di vincoli e impegni previsti dalle OCM;
- Conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili agli specifici investimenti;
- Impegno a condurre l'azienda per almeno 5 anni dalla data della decisione di concedere l'aiuto;
- Conseguimento della qualifica di IAP ;
- Raggiungimento della dimensione economica (3/10 UDE);
- Attestazione/acquisizione della capacità professionale (frequenza corso di 150 ore ove necessario);
- Realizzazione integrale dei pacchetti che prevedono 3 misure;
- Realizzazione integrale di pacchetti che prevedono 4 o più misure; (è tollerata la mancata realizzazione di massimo 1 misura NON obbligatoria, che non comprometta la funzionalità del progetto);
- Spesa ammissibile Misura 112 almeno pari al 70% di quella autorizzata in sede di approvazione del Piano;
- Presentazione della domanda di anticipo obbligatorio con garanzia fideiussoria nei termini indicati dagli Indirizzi Procedurali (entro 4 mesi dal decreto di concessione + 2 mesi dalla richiesta dell'ufficio istruttore);

è valutata di livello massimo per tutti i criteri (gravità, entità e durata). Detta inadempienza comporta pertanto la revoca totale dell'aiuto.

CORSI OBBLIGATORI

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità	Valutazione Entità	Valutazione Durata
- (Punteggio =1 non applicato)	- (Punteggio =1 non applicato)	- (Punteggio =1 non applicato)
Si applica in ogni caso →Punteggio =3	1 corso non completato →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
- (Punteggio =5 non applicato)	2corsi non completati →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

AUTORIZZAZIONI

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità	Valutazione Entità	Valutazione Durata
Contributo ammesso ≤ 15.000 € →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)	Ritardo ≤ 30gg →Punteggio =1
15.000 € < Contributo ammesso ≤ 100.000 € →Punteggio =3	Si applica in ogni caso →Punteggio =3	30gg < ritardo ≤ 60gg →Punteggio =3
Contributo ammesso > 100.000 € →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)	60gg < ritardo ≤ 90gg →Punteggio =5

Nota: in caso di ritardo pari o superiore a 90gg, si applica il rifiuto/revoca totale dell'aiuto.

CONTABILITÀ*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità	Valutazione Entità	Valutazione Durata
Contributo ammesso ≤ 15.000 € →Punteggio =1	Intervento unico aziendale →Punteggio =1	Inadempienza accertata per 1 anno →Punteggio =1
15.000 € < Contributo ammesso ≤ 100.000 € →Punteggio =3	Progetto integrato aziendale →Punteggio =3	Inadempienza accertata per 2 anni →Punteggio =3
Contributo ammesso > 100.000 € →Punteggio =5	Progetto integrato collettivo →Punteggio =5	Inadempienza accertata per 3 o più anni →Punteggio =5

MISURA 121 - AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
Rispetto deroga per il rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione.	<i>In loco</i>	Revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Aiuto concesso per l'operazione.
Rispetto di vincoli e impegni previsti dalle OCM	<i>In loco</i>	Revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Aiuto concesso per l'operazione.
Conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili agli specifici investimenti	<i>In loco</i>	Revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Aiuto concesso per l'operazione.
Impegno a condurre l'azienda per almeno 5 anni dalla data di concessione dell'aiuto	Amministrativo	Revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Aiuto concesso per l'operazione.
Per gli investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili: destinazione all'autoconsumo aziendale (energia prodotta non superiore al consumo medio calcolato secondo le indicazioni del bando)	<i>In loco</i>	Revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Aiuto concesso per l'operazione.
Per gli investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili: divieto di utilizzo di biomassa classificabile come rifiuto	<i>In loco</i>	Revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Aiuto concesso per l'operazione.
CONTABILITÀ Tenere idonea contabilità aziendale per almeno 5 anni dalla data di concessione dell'aiuto	<i>In loco</i>	Riduzione o revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Aiuto concesso per l'operazione.
DRENAGGI TUBOLARI Rispetto delle condizioni previste per gli interventi di drenaggio tubolare: <ul style="list-style-type: none"> • superficie minima oggetto di drenaggio tubolare sotterraneo: 1 ettaro; • mantenimento o incremento del volume di invaso presente nella sistemazione idraulica modificata (la quota del volume specifico di 	<i>In loco</i>	Riduzione o revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Aiuto concesso per l'operazione.

<p>invaso assicurata dai capofossi e da eventuali bacini di raccolta dovrà essere pari ad almeno 175 mc/ha);</p> <ul style="list-style-type: none"> • destinazione a siepi, a boschetti, a boschi o ad arboricoltura da legno di una superficie pari ad almeno il 5% della superficie drenata, secondo i criteri previsti, rispettivamente, nella misura 214 azione a) e nella misura 221 azioni 1) e 2); • gli interventi devono essere di tipo controllato mediante l'utilizzo di sistemi di regolazione del deflusso dell'acqua. 			
<p>COLTURE DA BIOMASSA Rispetto delle condizioni previste per le piantagioni di colture per biomassa ad uso energetico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • superficie minima oggetto di intervento: 1 ettaro; • densità dell'impianto: <ul style="list-style-type: none"> - Specie o cloni a ciclo medio (3-5 anni): minimo 1.100 piante/ha; massimo 1.700 piante/ha. - Specie o cloni a ciclo breve (2 anni): minimo 5.500 piante/ha; massimo 10.000 piante/ha. • specie utilizzate previste dal bando 	<p><i>In loco</i></p>	<p>Riduzione o revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).</p>	<p>Aiuto concesso per l'operazione.</p>
<p>SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE DELL'ENERGIA Presenza e funzionalità del sistema di contabilizzazione di energia conforme alle norme UNI-EN, per gli impianti che producono energia termica</p>	<p><i>In loco</i></p>	<p>Riduzione o revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).</p>	<p>Aiuto concesso per l'operazione.</p>

Qualsiasi inadempienza relativa a uno dei seguenti impegni:

- rispetto deroga per il rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione;
 - mancato rispetto di vincoli e impegni previsti dalle ocm;
 - mancato rispetto conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili agli specifici investimenti
 - impegno a condurre l'azienda per almeno 5 anni dalla data di concessione dell'aiuto
 - per gli investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili: destinazione all'autoconsumo aziendale (energia prodotta non superiore al consumo medio calcolato secondo le indicazioni del bando)
 - per gli investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili: divieto di utilizzo di biomassa classificabile come rifiuto
- è valutata di livello massimo per tutti i criteri (gravità, entità e durata). Detta inadempienza comporta pertanto la revoca totale dell'aiuto.

CONTABILITÀ*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità	Valutazione Entità	Valutazione Durata
Contributo ammesso ≤ 15.000 € →Punteggio =1	Intervento unico aziendale →Punteggio =1	Inadempienza accertata per 1 anno →Punteggio =1
15.000 € < Contributo ammesso ≤ 100.000 € →Punteggio =3	Progetto integrato aziendale →Punteggio =3	Inadempienza accertata per 2 anni →Punteggio =3
Contributo ammesso > 100.000 € →Punteggio =5	Progetto integrato collettivo →Punteggio =5	Inadempienza accertata per 3 anni →Punteggio =5

DRENAGGI TUBOLARI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per la valutazione dell'entità, in caso di inadempienza rispetto a più impegni del gruppo, si considera l'inadempienza con maggiore percentuale. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità	Valutazione Entità	Valutazione Durata
Mancato rispetto di 1 impegno (eccetto l'assenza di sistemi di regolazione del deflusso) →Punteggio =1	Inadempienza su superficie o volume $x < 10\%$ →Punteggio =1	Mancato rispetto accertato entro il penultimo anno dell'impegno →Punteggio =1
Mancato rispetto 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie o volume $10\% \leq x < 20$ →Punteggio =3	Mancato rispetto accertato entro il terzo anno dell'impegno →Punteggio =3
Mancato rispetto 3 impegni <i>oppure</i> Assenza di sistemi di regolazione del deflusso (anche se singola inadempienza) →Punteggio =5	Inadempienza su superficie o volume $20\% \leq x$ →Punteggio =5	Mancato rispetto accertato entro il secondo anno dell'impegno →Punteggio =5

COLTURE DA BIOMASSA (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per la valutazione dell'entità, in caso di inadempienza rispetto a più impegni del gruppo, si considera l'inadempienza con maggiore percentuale. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità	Valutazione Entità	Valutazione Durata
Mancato rispetto di 1 impegno (eccetto l'assenza di sistemi di regolazione del deflusso) →Punteggio =1	Inadempienza su superficie, densità o specie utilizzate $x < 10\%$ →Punteggio =1	Mancato rispetto accertato entro il penultimo anno dell'impegno →Punteggio =1
Mancato rispetto 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie, densità o specie utilizzate $10\% \leq x < 20$ →Punteggio =3	Mancato rispetto accertato entro il terzo anno dell'impegno →Punteggio =3
Mancato rispetto 3 impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie, densità o specie utilizzate $20\% \leq x$ →Punteggio =5	Mancato rispetto accertato entro il secondo anno dell'impegno →Punteggio =5

SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE DELL'ENERGIA

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità	Valutazione Entità	Valutazione Durata
- (Punteggio =1 non applicato)	Intervento unico aziendale →Punteggio =1	Mancato rispetto accertato entro il penultimo anno dell'impegno →Punteggio =1
Sistema di contabilizzazione presente e conforme, ma non funzionante →Punteggio =3	Progetto integrato aziendale →Punteggio =3	Mancato rispetto accertato entro il terzo anno dell'impegno →Punteggio =3
Assenza del sistema di contabilizzazione conforme, per gli impianti che producono energia termica →Punteggio =5	Progetto integrato collettivo →Punteggio =5	Mancato rispetto accertato entro il secondo anno dell'impegno →Punteggio =5

MISURA 123 - ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI**SOTTOMISURA 123/A - AGROALIMENTARE**

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
Rispetto deroga per la conformità ai requisiti comunitari di nuova introduzione.	<i>In loco</i>	Revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Aiuto concesso per l'operazione.
Rispetto di vincoli e impegni previsti dalle OCM.	<i>In loco</i>	Revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Aiuto concesso per l'operazione.
FORNITURA Assunzione e mantenimento degli impegni di fornitura per 3 anni, per almeno il 70% della materia prima da trasformare e commercializzare.	<i>In loco</i>	Riduzione o revoca integrale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Aiuto concesso per l'operazione.

Qualsiasi inadempienza relativa a uno dei seguenti impegni:

- **Rispetto deroga per la conformità ai requisiti comunitari di nuova introduzione;**
- **Rispetto di vincoli e impegni previsti dalle OCM;**

è valutata di livello massimo per tutti i criteri (gravità, entità e durata). Detta inadempienza comporta pertanto la revoca totale dell'aiuto.

FORNITURA*Descrizione*

Si determina un' inadempienza qualora sia accertato che le materie prime da produttori agricoli rappresentino meno del 70% della materia prima lavorata. Sono tollerate differenze tra detta soglia minima e la percentuale accertata inferiori al 3%.

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità	Valutazione Entità	Valutazione Durata
- (Punteggio =1 non applicato)	$3\% \leq (70\text{- percentuale accertata}) < 10\%$ →Punteggio =1	Inadempienza accertata per 1 annualità →Punteggio =1
- (Punteggio =3 non applicato)	$10\% \leq (70\text{- percentuale accertata}) < 20\%$ →Punteggio =3	Inadempienza accertata per 2 annualità →Punteggio =3
Si applica in ogni caso →Punteggio =5	$20\% \leq (70\text{-percentuale accertata})$ →Punteggio =5	Inadempienza accertata per 3 annualità →Punteggio =5

4. STABILITA' DELLE OPERAZIONI FINANZIATE

Le operazioni connesse a investimenti produttivi o investimenti in infrastrutture devono rispettare il periodo di stabilità delle operazioni definito al par. 2.6 degli Indirizzi procedurali del PSR 2007-2013 del Veneto. Tale periodo è soggetto a controlli *ex post* ed è fissato, a partire dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di finanziamento, in 5 anni per gli investimenti in attrezzature e dotazioni, e in 7 anni per gli altri investimenti.

Per i periodi sopra indicati, ai sensi dell'art. 72 del Regolamento UE n. 1698/2005, gli investimenti finanziati devono essere mantenuti e non subire modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

Al verificarsi dei casi appena elencati, gli importi indebitamente versati sono recuperati secondo le modalità indicate nelle seguenti tabelle.

Investimenti in attrezzature o dotazioni (periodo di stabilità di 5 anni)

Anno del periodo di stabilità in cui la stabilità dell'operazione viene compromessa.	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
Rimborso da applicare all'aiuto spettante.	100%	80%	60%	40%	20%

Altri investimenti produttivi o in infrastrutture (periodo di stabilità di 7 anni)

Anno del periodo di stabilità in cui la stabilità dell'operazione viene compromessa.	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno
Rimborso da applicare all'aiuto spettante.	100%	100%	100%	80%	60%	40%	20%